



**COMUNE DI LUCO DEI MARSI**

---

Provincia Dell'Aquila

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI  
CON DEHORS**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 25-06-2010**

Definizione delle modalità e dei criteri per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, in aree all'aperto (dehors) da parte di esercizi commerciali: bar, chioschi, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pub ed affini.

#### **Art. n. 1**

a- Il presente regolamento intende come "dehors" l'occupazione con tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e gazebo e gli elementi appresso descritti, in aree all'aperto di suolo pubblico, anche su strada pubblica, prospiciente l'attività commerciale interessata, o privato ad uso pubblico visibile dalla pubblica via, al fine di utilizzare i suddetti "dehors" come pertinenza dell'esercizio commerciale quali bar, chioschi, ristoranti, rosticcerie, pizzerie, pub ed affini; tutti gli elementi che compongono il dehors devono essere mobili, smontabili, facilmente rimovibili.

b - Questo regolamento è finalizzato a migliorare la qualità della scena urbana e del paesaggio, pertanto il suo contenuto ha carattere prescrittivo, previo ottenimento della prescritta autorizzazione dell'ente provinciale competente per quanto concerne il tratto di strada provinciale insistente all'interno del centro abitato.

La realizzazione dei dehors, da intendersi quale pertinenza dell'esercizio richiedente ed ai soli fini del presente regolamento, è assoggettata alla semplice autorizzazione amministrativa, la cui richiesta verrà **inoltrata all'ufficio comunale competente** che provvederà a rilasciare il titolo di assenso con la successiva trasmissione del medesimo all'**Ufficio Tributi** per la determinazione della COSAP, in conformità con il relativo regolamento approvato con delibera di C.C. n. 93 del 23/11/1998, prot. n. 11776 del 25/11/1998.

c - L'occupazione di suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors è disciplinata dal presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistico/commerciale in sintonia con i vari interventi di ripristino, restauro e valorizzazione dei siti cittadini e delle strutture anche storiche archeologiche attuate nel tempo dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. n. 2**

a - **La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale** ed a tutti i dehors posti all'esterno del rispettivo esercizio pubblico ed allocati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico, Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture autorizzabili in relazione alla zona urbana di installazione e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione avente validità limitata temporalmente.

b - La somministrazione di alimenti e bevande all'aperto su aree pubbliche è consentita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

c - Il dehors potrà essere allocato anche su strade ad alta densità di traffico. L'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici né con reti tecniche o con elementi di servizio che possano risultare limitanti.

d- Nel rilasciare l'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, dovranno essere salvaguardate la non interferenza con i pubblici servizi, la viabilità di **soccorso nell'urgenza e nella emergenza** (ambulanze, mezzi dei pompieri e delle forze dell'ordine): in particolare dovrà essere

assicurata la possibilità di transito per i **mezzi di servizio e soccorso più grandi (autocarri VVFF ed ambulanze 118) assicurando una sezione minima** (effettivamente libera da balconi, insegne e sporgenze varie) **di metri 3,25 di larghezza e di metri 4 di altezza**, ai sensi dell'art. 140 delle Norme di Attuazione del Codice della Strada.

e - Gli elementi componenti il dehors (ad esempio fioriere, tabelloni, panche ecc.), qualora **usati singolarmente** per decoro dell'esercizio, e non ubicati all'interno dell'area autorizzata, sono soggetti ad apposita autorizzazione ed occupano suolo pubblico.

f - Sistemi **audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV sono inibiti** nei dehors tranne condizioni particolari ed eccezionali autorizzate con singolo ed apposito provvedimento.

### **Art. n. 3**

a - Al concessionario inoltre sarà raccomandato di **curare i rapporti con i residenti** dell'isolato in cui insiste il suo esercizio o in cui eserciterà la somministrazione all'aperto e del vicinato in genere, **ponendo attenzione a limitare il disagio derivante a questi dall'esercizio della sua attività.**

Andranno salvaguardate **l'incolumità degli avventori**, le esigenze connesse con la viabilità veicolare consentita, e soprattutto con quella pedonale; nell'installazione dovrà essere lasciato un congruo spazio per **consentire il flusso pedonale** tra il muro del fabbricato ed il dehors a questo antistante, secondo le norme di cui al vigente Codice della Strada.

b - Il dehors potrà essere autorizzato anche a distanza dall'esercizio, comunque entro il limite di **distanza di mt. 3** da questo, purché provvisto di specifica autorizzazione sanitaria.

### **Art. n. 4**

a- L'autorizzazione amministrativa verrà rilasciata in bollo entro **20 (venti) giorni** dalla presentazione della relativa domanda **in bollo** che dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1- Progetto in duplice copia in scala 1:50 redatto da tecnico abilitato alla professione, indicante le caratteristiche tecniche e le dimensioni dell'elemento da installare (gazebo) e planimetria dell'area interessata indicante l'ubicazione della struttura;

2- Sola planimetria nel caso si tratti dell'allocazione soltanto di ombrelloni, sedie e tavoli.

3 - Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;

4- Autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio di attività a seguito di sub-ingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

5- **Nel caso di semplice rinnovo dell'autorizzazione**, sarà sufficiente la copia del pagamento effettuato per l'occupazione del suolo pubblico e della TARSU relativa all'anno in corso, nonché la dichiarazione che il dehors è totalmente conforme a quello precedentemente autorizzato.

b - Allo scadere del termine di autorizzazione, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e l'area dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte **entro un massimo di 7 (sette) giorni dalla scadenza**; eventuali danneggiamenti o manomissioni non autorizzate del suolo pubblico non ripristinati a regola d'arte, saranno oggetto di contestazione da parte degli uffici comunali competenti, che provvederanno ad emettere o adire gli opportuni provvedimenti.

c - L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehors non autorizzato, o non rimosso entro 7 (sette) giorni a seguito di revoca o di scadenza dell'autorizzazione, comporterà la rimozione

dello stesso **a cura e spese del soggetto interessato**, in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 285/92.

d - Il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art bis del D. Lgs. 267/00, così come modificato dalla L. 3/03 che prevede che: "(...) per la violazione delle disposizioni regolamentari comunali e provinciali si applica la **sanzione amministrativa** pecuniaria **da € 25,00 a € 500,00(...)**" e/o la **revoca** dell'autorizzazione stessa.

e - Il mancato utilizzo dell'autorizzazione **entro 30 (trenta)** giorni dal suo rilascio, comporterà la decadenza del diritto di occupare suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico visibile dalla pubblica via e non comporterà restituzione del canone per l'occupazione versato.

f - L'autorizzazione non verrà di fatto concessa se, al momento del ritiro, il concessionario non dimostrerà di avere corrisposto la somma dovuta per l'occupazione di suolo pubblico. Si precisa che nessuna attività potrà essere svolta senza il possesso materiale dell'autorizzazione da esibire ad ogni e qualsiasi controllo della Polizia Municipale e Agenti di Pubblica Sicurezza.

Infatti, l'autorizzazione stessa diverrà efficace solo con il ritiro materiale da parte del titolare, attestato dal responsabile dell'ufficio; ritiro possibile alla condizione che comunque il versamento sia stato effettuato non oltre il termine iniziale dell'occupazione (come da regolamento COSAP).

g - L'autorizzazione è inoltre revocabile per i punti sotto elencati ed in ogni caso non costituirà diritto alla restituzione del canone per l'occupazione versato.

1- motivazioni di ordine e sicurezza pubblica, o eventi di eccezionale valenza, che non comporteranno alcuna pretesa risarcitoria da parte del concessionario, quale che sia la durata dell'inibizione;

2- l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella medesima;

3- il riscontro di disordine e degrado della struttura autorizzata;

4- la difformità della struttura rispetto al progetto autorizzato, o se usata per fini diversi da quelli per cui è stata concessa;

5- il mancato rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

#### **Art. n. 5**

a - Il periodo di concessione dell'autorizzazione è limitato temporalmente e può avere carattere stagionale per un **massimo di sei mesi**.

b - Il rinnovo dell'autorizzazione non sarà rilasciato qualora il titolare dell'esercizio non si trovi in regola con i pagamenti dell'imposta di occupazione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti

c -dell'eventuale canone concessorio; tutte le autorizzazioni rilasciate in precedenza, unitamente ai rinnovi eventualmente assentiti, devono conformarsi alle disposizioni del presente regolamento sin dal momento della relativa entrata in vigore.

d - Non sono comunque ammesse strutture a carattere stabile ed a tempo indeterminato, che necessitano di ulteriore regolamentazione da approvarsi in Consiglio Comunale.

#### **Art. 6**

Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni della pubblicazione della stessa nonché per la durata dei quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, così come previsto dall'Art. 85 dello Statuto Comunale vigente.

## **CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE "DEHORS" AUTORIZZATE SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUCO DEI MARSÌ**

**(allegato al regolamento)**

Indirizzi di carattere generale

La definizione di caratteristiche comuni per i dehors su tutto il territorio del comune di Luco dei Marsi, trova giustificazione nella finalità di omogeneizzare l'ambiente e la qualità ricettiva dal punto di vista estetico, evitando espressioni multicolori e di confusione di stili.

I dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante; tenuto conto che Luco dei Marsi è riconosciuto come paese con importanti testimonianze delle radici contadine della sua comunità, si deve indirizzare l'arredo ed ogni altro componente dei dehors ad un gusto semplice, sia nei colori che nel disegno.

L'insieme degli elementi mobili dei dehors, smontabili e facilmente rimovibili, devono essere allocati in modo funzionale ed armonico sullo spazio autorizzato, rispondendo alle caratteristiche generali di seguito espresse.

### **ELENCO DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI E COLORAZIONI CONSENTITI**

#### **1-Gazebi**

La struttura può essere di legno in tinta naturale o impregnato con essenza noce, di foggia semplice e lineare, coperto da materiale che consenta alla luce naturale di filtrare, o da teli di colore canapa naturale (ecrù), e delimitato perimetralmente da assi di legno; il pavimento, in legno o in materiale lavabile di colore neutro, deve estendersi all'intera superficie del gazebo, la cui altezza massima non dovrà superare cm. 300; può essere decorato con piante della vegetazione mediterranea alte fino a cm 130.

Nessuna sopraelevazione del piano di calpestio rispetto al marciapiede deve essere concessa, risultando in definitiva i due piani ad un medesimo livello; sarà inoltre curato il facile deflusso delle acque piovane secondo le pendenze naturali, realizzando il piano di calpestio in modo che non costituisca ostacolo.

In alternativa, la struttura può essere realizzata in ferro di cui deve essere allegata una foto che ne mostri foggia e stile.

#### **2-Ombrelloni**

Con supporto di legno e/o ferro di color naturale o impregnato con essenza noce, preferibilmente a forma quadrata o rettangolare, di colore canapa naturale (ecrù), può essere ordinato in serie di elementi uguali lungo l'area di suolo pubblico autorizzata. Sono ammessi anche i colori: verdone e bordò in tinta unita.

#### **3-Vasi e fioriere**

Delimitano i dehors o decorano il prospetto sulla via dell'esercizio (indicandone le dimensioni e l'ubicazione sulla planimetria e con il limite di altezza di cm. 130). Consigliati quelli di coccio, o quelli in materiale sintetico che imitano il coccio per forma e colore; possono essere messi ad intervalli regolari a delimitare l'area occupata dal dehors, alternati anche con pannelli delimitanti e comunque lasciando più varchi larghi almeno cm. 100 per il passaggio degli

avventori; le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm. 130 ed appartenere alla vegetazione mediterranea.

I fiori devono preferibilmente essere quelli della tradizione abruzzese: gerani, garofani e cespugli della macchia mediterranea; le fioriere possono essere anche pensili (indicandone le dimensioni e l'ubicazione), non devono impedire il flusso pedonale né costituire impedimento o pericolo. In alternativa possono essere adottati manufatti in ferro battuto in colore naturale del metallo o verniciato color grigio-ferro-antracite (allegare alla richiesta di autorizzazione una foto che ne mostri lo stile e la foggia).

#### **4-Tavoli**

Preferibilmente di legno in colore naturale o tinto con essenza noce; alternativi l'alluminio e l'acciaio in colore naturale del metallo; è ammesso il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigi o-ferro-antracite; è anche ammessa la resina di colore verdone, e ancora vimini, bambù e canna (anche imitazione in altri materiali) in colore naturale; le dimensioni massime devono essere di cm. 70x70.

#### **5-Sedie**

Preferibilmente di legno color naturale o tinto con essenza noce, di dimensioni contenute; potranno anche essere impagliate o con schienale e/o seduta di finta impagliatura; in alternativa, sono autorizzati gli stessi materiali e con gli stessi colori previsti per i tavoli.

#### **6-Tende parasole**

Possono essere di colore canapa naturale (ecrù); non possono completare o sovrapporsi alle coperture realizzate dagli ombrelloni o dai gazebo. Ammessi anche i colori: verdone e bordò in tinta unita.

Qualora coesistano, ombrelloni e tende parasole devono essere realizzati nello stesso colore.

#### **7-Tabelloni pubblicitari, supporti menù**

Sono consentiti i seguenti materiali per il supporto: legno naturale o tinto con essenza noce, a forma di cavalletto o simile; costituisce alternativa il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite.

Le tabelle ed i quadri sul cavalletto non possono superare le dimensioni di cm. 50 s 70 e, sistemati sul supporto, non devono superare l'altezza complessiva di cm. 130; non possono essere allocati a distanza dall'esercizio, ma ne devono contrassegnare l'ubicazione o l'inizio del dehors.

Questi elementi, connessi ai dehors autorizzati, devono essere menzionati nella richiesta di autorizzazione e, se collocati davanti all'esercizio o comunque al di fuori del dehors, non comportano occupazione di suolo pubblico.

#### **8-Pannelli delimitanti il dehors**

Sono consentiti in legno color naturale o impregnato con essenza noce, di larghezza non superiore a cm, 150 e di altezza non superiore a cm. 100; i pannelli devono preferibilmente essere conformati a griglia o a graticcio sì da risultare esteticamente poco ingombranti; sono consentiti materiali alternativi come il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite, vimini, canna e bambù (e loro imitazioni). Possono alternarsi a vasi e fioriere lasciando più varchi per il passaggio degli avventori larghi almeno cm. 100.

### **9-Apparecchi d'illuminazione**

La realizzazione di illuminazione suppletiva a quella pubblica deve rispettare la normativa vigente in tema di regola e sicurezza (norme UNI-GEI); è vietato l'illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento, la luce emessa deve essere di intensità medio-bassa, rigorosamente di colore bianco, non essendo ammessa alcuna colorazione (neanche la luce verde proiettata sulle piante); i punti luce potranno essere collocati sulle fioriere o sotto gli ombrelloni evitando l'impiego di supporti.

Le caratteristiche dei corpi illuminanti devono essere improntate ad estrema semplicità e non devono contrastare né interferire con la scena urbana, consentendo agli avventori la percezione dell'ambiente cittadino notturno.

### **10-Altre tipologie di arredi**

Eventuali altre proposte sulla tipologia degli arredi e strutture dehors non contemplate nel presente regolamento differenti dalle caratteristiche sopra descritte potranno essere considerate ed accettate a giudizio dell'ufficio competente se non contrastano con l'indirizzo dei principi di sobrietà ed assonanza con l'estetica dell'assetto urbano.